



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

Settore III - Sviluppo Sostenibile

ORDINANZA SINDACALE

N. 24 del 12/07/2019

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO NEL TRATTO RELATIVO ALLA STAZIONE N.B003SS, DENOMINATO SAN GIOVANNI (CODICE NUMIND IT200900003001).

IL SINDACO

PREMESSO che:

- La Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs n.116/2008, stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio, classificazione, gestione ed informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.
- Durante la stagione di balneazione devono essere applicate da tutti i soggetti competenti, ed in particolare dalla Regione, dai Comuni e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), tutte le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/7/CE, nel D.Lgs 116/08 e nel Decreto del Ministero della Salute del 30 Marzo 2010, nonché quelle contenute nella apposita Circolare Regionale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
- Ai sensi dell'art.5 del citato D.L.vo n.116/2008 è di competenza comunale, la delimitazione delle zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti.
- Ai sensi dell'art.2 del D.M. 30 marzo 2010, qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del medesimo decreto, devono essere attivate le azioni di gestione, tra le quali l'adozione ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione a tutto lo specchio acqueo di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio, nonché informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art.15, comma 1, lettera e) del più volte citato D.L.vo n.116/2008.

PRESO ATTO della nota prot. 62691 del 12.07.2019, trasmessa da parte dell'A.R.P.A. Sardegna – Dipartimento di Sassari, con la quale si comunica la necessità di interdire alla balneazione temporanea il

tratto relativo alla stazione balneare n.B003SS denominata SAN GIOVANNI (Codice Numid IT020090003001), con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento *Gauss – Boaga*:

INIZIO Coord. Est 1.442.276 Coord. Nord 4.491.462

FINE Coord. Est 1.442.325 Coord. Nord 4.491.054

Lunghezza tratto (m) 416

PRESO ATTO che nella suindicata nota è specificato il motivo per cui si rende necessario interdire temporaneamente la zona constatata la non conformità batteriologica delle acque.

VISTI:

- Il D.L.vo 18 agosto 2000, n.267.
- Il D.L.vo 30 maggio 2008, n.116
- Il D.M. 30 marzo 2010.

ORDINA

- Il divieto temporaneo di balneazione nel tratto relativo alla stazione balneare n.B003SS denominata SAN GIOVANNI (Codice Numid IT020090003001), con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento *Gauss – Boaga*:

INIZIO Coord. Est 1.442.276 Coord. Nord 4.491.462

FINE Coord. Est 1.442.325 Coord. Nord 4.491.054

Lunghezza tratto (m) 416

- Ai sensi dell'art.15 del D.L.vo 110/2008, al Servizio segnaletica del Comune di Alghero di porre nel sito, con distanze sufficientemente visibili, i cartelli indicanti la zona interdetta alla balneazione e quella in cui è consentita la balneazione, con gli estremi della presente ordinanza, secondo le specifiche concordate con il Settore Sviluppo Sostenibile.
- Che la presente Ordinanza sia resa immediatamente pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio e sia trasmessa, ai sensi dell'art.6 comma 4 del D.M. 30 marzo 2010, al Ministero della Salute e alla Regione Sardegna ai seguenti indirizzi:
 1. Ministero della Salute:
 - a) **PEC:** dgprev@postacert.sanita.it
 - b) **MAIL:** l.gramaccioni@sanita.it
 2. Regione Autonoma della Sardegna:
 - a) **PEC:** pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
 - b) **MAIL:** pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
 - c) **MAIL:** amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
 - d) **MAIL:** info.balneazione@regione.sardegna.it
 3. Settore Sviluppo del Territorio.
 4. Area Sicurezza e Vigilanza.
 5. Ufficio manutenzioni.

DEMANDA

all'Ufficio manutenzioni l'apposizione della relativa cartellonistica.

AVVISA

- Che la presente ordinanza sarà revocata all'esito dei campionamenti aggiuntivi che dovessero rilevare il rispetto dei valori limite di cui all'Allegato A del D.M. 30.03.2010.
- È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente ordinanza.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Sindaco

CONOCI MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)